

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 12 del 04/03/2021

OGGETTO: SFERA SRL - AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI - ESPRESSIONE PARERE ED AUTORIZZAZIONE

Premesso che, in considerazione della situazione di emergenza che sta colpendo l'intera Nazione, la seduta di Consiglio Comunale in cui viene approvato il presente atto si svolge con modalità telematica, in applicazione della decretazione governativa d'urgenza relativa al contenimento della diffusione del COVID- 19 e secondo le modalità indicate nella comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale P.G. n. 7111 del 27/03/2020 "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19» - SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -DISCIPLINA".

L'anno 2021 addì quattro del mese di marzo alle ore 20:00 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in seduta STRAORDINARIA i componenti del Consiglio Comunale e dando atto che nella presente seduta sono presenti Consiglieri con la presenza fisica e altri con collegamento telematico; in particolare alla trattazione del punto risultano:

PRESENTI N. 16 Consiglieri:

MAZZANTI MAURIZIO	Presenza in sede	SERRA SONIA	Presente in		
BUCCHERI ENRICO	Presenza in sede		collegamento		
TIRRITO GIOVANNI	Presente in	TODESCHINI MATTEO	Presente in		
	collegamento		collegamento		
DALL'OLIO ANNA	Presente in	MAGRIN TIZIANO	Presente in		
	collegamento		collegamento		
ARNOFOLI PAOLA	Presente in	CESARI MAURIZIO	Presente in		
	collegamento		collegamento		
GAMBERINI MARCO	Presente in	BADIALI DEBORA	Presente in		
	collegamento		collegamento		
TINTI ROBERTO	Presente in	ZUPPIROLI ORIANA	Presente in		
	collegamento		collegamento		
GALLETTI FRANCESCA		BORTOLOTTI DANIELE	Assente		
	collegamento	ZAMBRANO MICHELE	Presente in		
ZURLA ALFONSO	Presente in		collegamento		
	collegamento		3		
Chiusura del collegamento alle ore 22:50					

Chiusura del collegamento alle ore 22:50

PRESENTI N. 16 ASSENTI N. 1

Risultano presenti in collegamento gli Assessori: LUCA CAPITANI, ELENA ROVERI, GUALTIERO VIA, MONICA DAVALLI.

Presiede BUCCHERI ENRICO, svolge le funzioni di verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE RISTAURI LETIZIA.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori: SONIA SERRA, PAOLA ARNOFOLI, FRANCESCA GALLETTI.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 12 del 04/03/2021

OGGETTO: SFERA SRL - AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI - ESPRESSIONE PARERE ED AUTORIZZAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- S.F.E.R.A. S.r.l. è la società di gestione delle farmacie comunali di proprietà dei Comuni di Budrio, Castel Bolognese, Castel San Pietro Terme, Medicina, Faenza, Lugo, Molinella e CON.AMI con sede a Imola;
- S.F.E.R.A. S.r.l. ha attualmente un capitale sociale di € 2.057.620,00 e le quote di partecipazione sono così ripartite:
 - Comune di Budrio: 1,34%;
 - Comune di Castel San Pietro Terme: 1,46%;
 - Comune di Medicina: 20,394%;
 - Comune di Faenza: 27,193%;
 - CON.AMI: 40,70%;
 - Comune di Lugo:8,913%;
- la società gestisce 20 farmacie di cui 17 con contratto di affitto d'azienda i cui proprietari sono coincidenti con i soci della società e 3 farmacie con contratti di concessione con i comuni non soci di Molinella e di Castel Bolognese (due farmacie a Molinella e una farmacia a Castel Bolognese);
- la società è configurata quale società cosiddetta a controllo analogo, dato che, oltre alla totale partecipazione pubblica, è vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività a favore dei soci ed è sottoposta al controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte dei soci;
- per rafforzare la propria posizione di controllo congiunto sulla società, i soci hanno sottoscritto un'apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 dalla quale risulta che i soci della società possono esercitare un controllo strutturale su di essa;
- la società, in base agli indirizzi dei soci, approvati nell'ambito del piano triennale 2019/2021, ha acquistato i locali per la farmacia del Comune di Castel Bolognese

che nell'aprile 2019 è stata assunta in gestione (Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 08 aprile 2019);

- la società, in base agli indirizzi dei soci, approvati nell'ambito del piano triennale 2019/2021, si è attivata nei confronti con il comune stesso per valutare l'eventuale ingresso nel proprio capitale sociale;
- il Comune di Castel Bolognese con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 08 aprile 2019 esprimeva l'indirizzo di valutare la fattibilità tecnica ed economica di acquisire una quota di SFERA SrI;
- il Comune di Castel Bolognese con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 2019 ha avviato il procedimento e l'istruttoria preordinata alla verifica di fattibilità dell'ingresso del Comune nella compagine societaria di SFERA Srl;
- il Consiglio di Amministrazione della società, con delibera del 31 gennaio 2020, ha esaminato ed approvato la proposta della quantificazione del valore economico della quota d'ingresso del Comune di Castel Bolognese fissando in complessivi 25.058,70 euro il prezzo della quota d'ingresso;

DATO ATTO che al completamento dell'operazione le nuove quote di partecipazione a SFERA S.r.l. saranno indicativamente come di seguito riportate, dando atto che potranno eventualmente variare rispetto a tale stima, nell'ambito di un intervallo complessivo dell'1% del capitale sociale, a seguito di eventuali correttivi che si dovessero rendere necessari in sede di valutazione definitiva:

CON.AMI: 40,476%;

• Comune di Faenza: 27,043%;

• Comune di Medicina: 20,282%;

Comune di Lugo: 8,864%;

Comune di Castel San Pietro Terme: 1,452%;

Comune di Budrio: 1,333%;

Comune di Castel Bolognese: 0,55%;

CONSIDERATO, altresì, che dovrà essere stipulata tra gli enti soci una nuova convenzione che regola:

il controllo dei soci sulla società stessa quale società sottoposta a controllo

Comune di Budrio Bologna

analogo;

l'obbligo di affidamento degli esercizi farmaceutici;

l'impegno a mantenere la totale partecipazione pubblica della società,

nonché le condizioni di governance.

DATO ATTO che la convenzione, contenente le regole di *governance* della società, quali la costituzione di un coordinamento soci composto dai legali rappresentanti degli stessi o loro delegati, le intese tra i soci per le designazioni degli amministratori e dei componenti il collegio sindacale della società, le eventuali maggioranze qualificate necessarie per l'approvazione di specifiche materie dovrà essere appositamente

adeguato alla nuova conformazione della compagine societaria di SFERA S.r.l..

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del TUEL e dell'attestazione resa dal medesimo che il presente

provvedimento non comporta riflessi economico - finanziari o sul patrimonio dell'ente;

A SEGUITO di votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano e successivo appello nominale di ciascun consigliere (e Sindaco) cui è seguita da parte di ciascun chiamato, l'espressione verbale "favorevole" o "contrario" o "astenuto", votazione che

dà esito unanime favorevole resa dai 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

a) di esprimere parere favorevole all'aumento di capitale di SFERA S.r.l. fino ad € 2.069.000,00, dando atto che, al completamento dell'operazione le nuove quote di

partecipazione a SFERA S.r.l. saranno indicativamente come di seguito riportate e

che le stesse potranno eventualmente variare rispetto a tale stima, nell'ambito di

un intervallo complessivo dell'1% del capitale sociale, a seguito di eventuali

correttivi che si dovessero rendere necessari in sede di valutazione definitiva:

CON.AMI: 40,476%;

Comune di Faenza: 27,043%;

• Comune di Medicina: 20,282%;

• Comune di Lugo: 8,864%;

Comune di Budrio Bologna

• Comune di Castel San Pietro Terme: 1,452%;

• Comune di Budrio: 1,333%;

Comune di Castel Bolognese: 0,55%;

b) altresì, di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione degli atti convenzionali e contrattuali dedicati, ai fini della definizione del "controllo analogo" e degli impegni in relazione all'obbligo di affidamento degli esercizi farmaceutici ed al mantenimento della totale partecipazione pubblica della società, nonché delle condizioni di *governance*, di cui all'allegato "A".

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto e l'adozione degli atti alla stessa consequenti;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

A SEGUITO di votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano e successivo appello nominale di ciascun consigliere (e Sindaco) cui è seguita da parte di ciascun chiamato, l'espressione verbale "favorevole" o "contrario" o "astenuto", votazione che dà esito unanime favorevole resa dai 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

I contenuti degli interventi sono quelli risultanti dalla registrazione digitale parte integrante del verbale della seduta, conservata agli atti ai sensi dell'art.66 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione consiliare del 28/10/2014 n.58.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
BUCCHERI ENRICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE RISTAURI LETIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. 267/2000 FRA GLI ENTI LOCALI SOCI DI SFERA S.R.L., PER IL CONTROLLO ANALOGO DELLA STESSA QUALE SOCIETÀ IN HOUSE.

PREMESSO

- a) che la società a totale partecipazione pubblica S.F.E.R.A. S.R.L. (in seguito per brevità denominata anche Società), è stata costituita con atto rep. N. 27.981, rac. N. 1.700 ai rogiti del notaio Paolo Castellari in data 11/02/2004, partecipata originariamente dal Comune di Medicina, dal Comune di Faenza e dal CON.AMI;
- b) che a seguito dell'aumento di capitale, fino ad € 2.069.000 e di apposite modifiche statutarie approvate con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 2020, ha sottoscritto nuove quote ed è diventato socio anche il Comune di Castel Bolognese;
- c) Che ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L., gli enti locali possono stipulare convenzioni al "fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati", prevedendo anche la costituzione di "uffici comuni" ovvero "la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti delegati;
- d) che S.F.E.R.A. S.R.L. è lo strumento per l'esercizio coordinato e associato, da parte degli Enti pubblici soci, dei servizi di interesse generale di cui all'articolo 4 dello statuto, mantenendo la conformazione come società a responsabilità limitata quale strumento societario più idoneo a garantire e valorizzare la volontà degli Enti pubblici soci attraverso gli ampi poteri dell'Assemblea. Attraverso la presente Convenzione i soci riepilogano tutti gli strumenti per assicurare il controllo in comune sulla Società, cosiddetto controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante le competenze attribuite all'Assemblea della società e mediante la sottoscrizione della presente convenzione avente natura di convenzione ex articolo 30 del T.U.E.L. (in seguito per brevità denominata anche Convenzione)
- e) che tra i soci originari (CON.AMI, Comune di Faenza e Comune di Medicina) era stata stipulata apposita convenzione ex art. 30 per le medesime finalità di cui al precedente punto d), sostituita in data 27/3/2015, all'atto dell'ingresso in società del Comune di Lugo e successivamente modificata per adeguarla all'acquisto della qualità di socio del Comune di Castel San Pietro Terme;
- f) che, inoltre, ha aderito alla Convenzione, ai sensi dell'art. 10, il Comune di Budrio divenuto socio di S.F.E.R.A. S.R.L. in data 30 ottobre;
- g) che la percentuale di capitale della Società in capo ai sopraindicati enti locali (CON.AMI, Comuni di Faenza, Lugo, Medicina, Castel San Pietro, Budrio e Castel Bolognese) assomma attualmente al 100% del complessivo;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, fra i Soci (Comune di Faenza, Comune di Lugo, Comune di Medicina, CON.AMI, Comune di Budrio, Comune di Castel San Pietro Terme e Castel Bolognese) si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 – Scopo della convenzione

- 1. I Soci si obbligano ad affidare la gestione di tutte le farmacie di cui hanno o avranno la titolarità alla Società, in base ad appositi contratti di affitto di ramo d'azienda o contratti di concessione, ed eventuali disciplinari di servizio integrativi degli stessi, stipulati tra gli enti soci e la Società.
- 2. I Soci convengono sulla necessità di assicurare il controllo in comune sulla Società, la permanenza del capitale pubblico e la prevalente attività su incarico degli enti locali soci, come previsto dalla normativa vigente e dallo statuto societario.
- 3. I Soci convengono altresì che la presente convenzione costituisce, nel merito, per gli enti sottoscrittori, scelta di forma e modello organizzativo di propri servizi e funzioni.

Articolo 2 - Durata, proroga, scioglimento, modificazioni

- 1. I Soci convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite, sino al 31.12.2050, con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione. Da tale data la Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Soci sottoscrittori.
- 2. È escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione, espressa in forma scritta.
- 3. Rimane, comunque, in facoltà dei Soci determinare lo scioglimento anticipato della Convenzione, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione.
- 4. Eventuali modificazioni della presente Convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione.

Articolo 3 - Capitale della Società

- 1. I Soci si impegnano, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 2 dello statuto della Società, a garantire che la quota di capitale pubblico non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata della presente convenzione, salve le previsioni dell'art. 16, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016.
- 2. Il CON.AMI detiene la partecipazione nella Società in quanto forma associativa espressione degli Enti locali aderenti al Consorzio

Articolo 4 - Attività della Società

1. Richiamando quanto già indicato dallo Statuto societario, si dà atto che la Società è vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività con i soci di modo che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato derivi dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dagli Enti locali soci, come meglio specificato all'ultimo capoverso dell'art. 4 dello Statuto stesso. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al periodo precedente è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

- 2. La Società non persegue interessi contrari a quelli degli Enti locali controllanti.
- Qualora la normativa comunitaria o nazionale stabilisse che l'attività delle società a
 controllo analogo in house debba essere svolta a favore degli Enti pubblici soci in via
 esclusiva, la società si adeguerà a detto principio, anche, ove occorresse, previa apposita
 modifica dello Statuto.
- 4. La Società dovrà operare, nell'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, anche laddove non siano applicabili le normative europee e nazionali sulle procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica, sulla base dei principi derivanti dal Trattato CE di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Articolo 5 - Decisioni dei soci

- 1. In considerazione della natura di società a responsabilità limitata e degli ampi poteri che in essa possono essere riconosciuti all'organo assembleare, l'Assemblea della Società è la sede nella quale, oltre a quanto previsto nella presente Convezione, i soci esercitano sulla Società medesima il controllo analogo a quello esercitato nei confronti dei loro servizi interni. Pertanto, i soci concordano e si obbligano a mantenere la previsione statutaria di una maggioranza qualificata, pari all'85% del capitale sociale per l'approvazione delle deliberazioni inerenti gli oggetti di cui al successivo comma 2, ritenendo che tale meccanismo costituisca strumento per il controllo analogo delle società in house.
- 2. In conformità al comma 1, lo statuto della Società deve prevedere che l'Assemblea assuma con le maggioranze indicate nel precedente comma le deliberazioni riguardanti gli oggetti di seguito elencati:
- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- a) la nomina e la revoca dell'Organo amministrativo;
- b) nomina del Presidente e del Vicepresidente, quando l'Organo amministrativo è il consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina e la revoca dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) nomina del Direttore Generale;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- f) le operazioni che comportano la sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- g) operazioni di scorporo/conferimento di attività e/o rami d'azienda, fusioni e scissioni;
- h) aumenti di capitale;
- i) ingresso di nuovi soci;
- j) approvazione del Piano Industriale e delle relative modifiche ed aggiornamenti.

- k) approvazione delle Relazioni di cui all'art. 21, commi 1 e 3 dello statuto societario;
- l) autorizzazioni preventive all'Organo amministrativo ai sensi dell'art. 10, n. 5-bis) dello statuto societario, quando gli atti da autorizzare non risultino già previsti nel piano industriale, o sue modificazioni e aggiornamenti, approvati dall'Assemblea.
- 3. In ogni caso, laddove le decisioni dell'Assemblea fossero inerenti ad uno specifico territorio tra quelli in cui opera la Società, se queste, rispetto all'attività complessiva della Società, incidono in modo predominante sugli aspetti organizzativi, operativi e gestionali dei contratti e disciplinari in essere con il Socio di riferimento per tale ambito territoriale, deve preventivamente pronunciarsi il Coordinamento dei soci e le indicazioni del predetto Socio sono vincolanti per l'indirizzo che assumerà in merito il Coordinamento soci.
- 4. La relazione previsionale di cui all'art.21 comma 1 dello statuto societario, dovrà contenere gli obiettivi con i relativi indicatori di risultato qualitativi e/o quantitativi per consentire l'esercizio exante e ex-post sull'attività della società.

Articolo 6 - Amministrazione della Società

- 1. Fermi gli obblighi di legge, i Soci si impegnano affinché gli amministratori della Società siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, pubblica o privata, e/o tecnologico-professionale. La deliberazione di nomina degli amministratori dovrà espressamente indicare le esperienze maturate da ciascun amministratore. In occasione di ogni rinnovo, i Soci nell'ambito del Coordinamento di cui al successivo art. 7 decidono, in conformità allo statuto societario e all'ordinamento, se l'Organo amministrativo sarà un Amministratore Unico o un Consiglio di Amministrazione; in quest'ultimo caso, il Coordinamento designa gli amministratori ai sensi dei commi che seguono.
- 2. Tenuto conto dei limiti di Legge relativi alla composizione degli organi amministrativi delle Società partecipate dagli enti locali, nella composizione della lista preventivamente approvata dal Coordinamento di cui al successivo art. 7, da proporre all'Assemblea dei soci per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società la rappresentanza dei soci sarà articolata come segue:
- a) un componente indicato da CON.AMI;
- b) un componente indicato dal Comune di Faenza;
- c) un componente indicato dal Comune di Lugo;
- d) un componente indicato dal Comune di Medicina;
- e) un componente indicato dal Comune di Castel San Pietro Terme congiuntamente al Comune di Budrio e al Comune di Castel Bolognese.
- 3. I Soci si impegnano affinché, in sede di Assemblea, la lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, comprenda anche le seguenti indicazioni riguardo agli incarichi degli amministratori:

- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione è indicato a rotazione dal Comune di Faenza, dal Comune di Medicina e dal CON.AMI (secondo l'ordine indicato) previa acquisizione del parere degli altri Soci che non effettuano la designazione con i quali ricercherà la massima condivisione possibile;
- b) il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione è indicato a rotazione dal Comune di Medicina, dal Comune di Faenza e dal Comune di Lugo (secondo l'ordine indicato).
- 4. L'Organo amministrativo, sia esso un amministratore unico oppure un consiglio di amministrazione, deve in ogni caso essere composto da rappresentanti di tutti gli Enti soci; singoli componenti dell'Organo amministrativo possono rappresentare vari o tutti gli Enti soci.
- 5. I soci convengono che la designazione del Direttore Generale venga effettuata dal CON.AMI, sentiti gli altri comuni con i quali ricercherà la massima condivisione possibile.
- 6. I Soci convengono sull'opportunità di nominare il Collegio Sindacale e si impegnano affinché, in sede di Assemblea, la decisione per la nomina del Presidente del Collegio sia assunta su indicazione effettuata, a rotazione, dal Comune di Lugo e da CON.AMI, questi ultimi in accordo tra di loro. Il resto dei componenti del Collegio Sindacale sarà designato come segue:
- a) i due sindaci effettivi: uno su indicazione del Comune di Faenza e uno su indicazione del Comune di Medicina;
- b) i due sindaci supplenti: uno su indicazione del Comune di Lugo e uno su indicazione del CON.AMI.

Articolo 7 - Coordinamento dei Soci

- 1. Al fine dell'esercizio delle competenze di cui all'art. 5, comma 3 e all'art. 6 del presente statuto, i Soci istituiscono il Coordinamento dei Soci (denominato per brevità anche Coordinamento), composto dai rappresentanti legali, o loro delegati.
- 2. Il Coordinamento elegge tra i propri componenti un presidente che dura in carica per tre esercizi e ha il compito di convocare e presiedere le riunioni, avvalendosi del supporto operativo fornito dalla Società, ai sensi di quanto stabilito anche nello Statuto della stessa.
- 3. Ferme le competenze richiamate nel precedente comma 1, ciascun socio può chiedere la convocazione del Coordinamento al fine di discutere argomenti rilevanti in relazione alle attività affidate alla Società e alla gestione della Società medesima, che non siano già stati trattati, o non sia in programma che vengano trattati, nell'Assemblea societaria. In tal caso, il Coordinamento è ulteriore sede di informazioni, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, o l'Amministratore Unico, partecipa alle riunioni del Coordinamento. A tali riunioni il Coordinamento può invitare anche gli altri amministratori con delega della Società o l'intero Consiglio di Amministrazione, oltre che il Direttore Generale. Di norma, anche tenuto conto di quanto indicato nello Statuto della Società, Presidente assicura il supporto e l'operatività del Coordinamento.

- 4. Il Coordinamento opera con la massima informalità. Può essere convocato su iniziativa di ciascun socio mediante qualsiasi mezzo comprovante l'avvenuta ricezione. Il Coordinamento potrà riunirsi anche per tele-video conferenza; in questo caso tutti i partecipanti, pur trovandosi in luoghi diversi, saranno collegati fra loro audio e video e potranno simultaneamente vedersi e colloquiare reciprocamente.
- 5. Il Coordinamento assume le proprie decisioni con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentano la maggioranza per teste dei soci e l'85% del capitale della Società.
- 6. I soci si obbligano, a esprimere il proprio voto nell'Assemblea della Società in conformità alle deliberazioni assunte dal Coordinamento.

Articolo 8 - Controllo dei Soci sulla società

I Soci esercitano, in forma congiunta, il controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui loro servizi interni, come indicato nell'art. 25 dello statuto di SFERA S.R.L., a mezzo dell'Assemblea societaria e del Coordinamento dei Soci di cui al precedente art.7.

Articolo 9 - Recesso

- 1. I Soci non possono recedere dalla Convenzione prima della sua naturale scadenza.
- 2. La perdita della qualità di Socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della Convenzione.

Articolo 10 — Trasferimenti di quote e adesione di nuovi Soci alla Convenzioni

- 1. I Soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie quote della Società, alle condizioni e nelle forme stabilite nello statuto sociale, ad altri soggetti pubblici di cui all'articolo 3 della presente Convenzione, solo a condizione che gli stessi sottoscrivano la Convenzione medesima.
- 2. La sottoscrizione, che avviene nella stessa forma usata per la stipula della presente Convenzione, consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute.
- 3. Per effetto della sottoscrizione della Convenzione, il Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.
- 4. La cessione diretta di partecipazioni è previamente autorizzato dal Coordinamento.

Articolo 11— Foro competente

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di quanto previsto dalla presente Convenzione o della interpretazione o esecuzione della stessa è competente esclusivamente il Giudice naturale precostituito per legge.

Articolo 12 — Formalità, spese e oneri

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata, esente da bollo ai sensi dell'art. 16 tabella all. B DPR 642/1972, è soggetta a sottoscrizione in forma digitale e conservata da ciascun Ente Socio, oltre che dalla Società Sfera s.r.l.

Letto, approvato e sottoscritto.

Gli Enti Soci

Comune di Faenza

Comune di Lugo

Comune di Medicina

CON.AMI

Comune di Castel San Pietro Terme

Comune di Budrio

Comune di Castel Bolognese

STATUTO SOCIALE DELLA S.F.E.R.A. S.R.L. TITOLO I

ELEMENTI IDENTIFICATIVI ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "S.F.E.R.A. S.R.L.".

La Società è costituita ed opera in conformità al modello in house providing ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative vigenti e applicabili. La Società è quindi strumento operativo degli Enti locali, di seguito anche definiti Enti controllanti, che esercitano il controllo analogo anche a mezzo di altri organismi da essi direttamente partecipati, in conformità all'ordinamento vigente.

ARTICOLO 2 - SEDE

La Società ha sede legale in Imola (BO), all'indirizzo risultante dalla relativa comunicazione presso il Registro Imprese.

In caso di variazione dell'indirizzo, purché nell'ambito dello stesso Comune, gli amministratori depositeranno, secondo quanto previsto dall'art. 111 ter "disposizioni attuazione del c.c.", apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.

La Società, nelle forme di legge e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché filiali e/o dipendenze, uffici di rappresentanza e di corrispondenza, purché nel territorio degli Enti locali controllanti.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta per decisione dei soci.

ARTICOLÓ 4 – OGGETTO

La Società, quale strumento operativo degli Enti locali controllanti, ha per oggetto, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, la gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la vendita al minuto e la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale e tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite dalla legge e/o dalle norme convenzionali o comunque posti a carico delle farmacie, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale.

Nell'ambito della sua attività, e nei limiti consentiti dall'ordinamento, la società può assumere ulteriori iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore socio-sanitario-assistenziale, a seguito di stipulazione di specifiche convenzioni.

In particolare e a titolo esemplificativo e non esaustivo oggetto della società sono le seguenti attività inerenti alla distribuzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici e alle prestazioni di servizi:

1. la vendita al minuto di specialità medicinali anche veterinarie, prodotti farmaceutici, prodotti omeopatici, prodotti affini ai farmaceutici, preparati galenici, officinali e magistrali; materiali di medicazione; reattivi; articoli sanitari e protesici; dispositivi e presidi medico - chirurgici; prodotti ad uso diagnostico e per la riabilitazione personale; apparecchi medicali ed elettromedicali; pile ed apparecchi acustici; giocattoli; prodotti dietetici, alimenti ed integratori alimentari, alimenti per l'infanzia, dietetici speciali, prodotti apistici; prodotti per l'igiene personale; profumeria; cosmetici, anche a base di prodotti naturali; prodotti di erboristeria; macrobiotica; prodotti per la salute e per il benessere;

articoli di vestiario confezionati, accessori di abbigliamento, biancheria; calzature per la mamma, il bambino, lo sportivo; la rivendita o distribuzione di libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste di interesse sanitario attinenti la salute e il benessere; e tutti gli altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico;

2. la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, cosmetici, dietetici, integratori alimentari, ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceu-

tico;

3. l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere socio-sanitario rivolti all'utenza; la prenotazione di prestazioni specialistiche; il noleggio di apparecchi elettromedicali e dispositivi medici;

4. l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento rivolti ai farmacisti e ai dipendenti delle farmacie pubbliche e private; la promozione e la gestione di attività di formazione e di aggiornamento professionale dei propri dipendenti ed altri;

5. la promozione, la partecipazione, la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria rivolti agli utenti, anche mediante convegni e incontri culturali;

6. la gestione della distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private nonché alle ASL, Enti, Istituti, Case di Cura e di Riposo di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati al servizio farmaceutico:

7. la fornitura di servizi complementari inerenti la distribuzione dei prodotti di cui ai

commi precedenti;

- 8. la fornitura di ulteriori servizi integrativi e accessori comunque inerenti agli scopi della società, ad operatori, enti, istituti o imprese sia pubbliche che private che agiscono in campo farmaceutico o svolgono prestazioni sanitarie a favore della collettività.
- La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, comunque nei limiti consentiti dall'ordinamento in relazione al modello in house providing, potrà altresì:
- esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili, inclusa la possibilità di effettuare erogazioni in conformità agli scopi degli enti soci:
- assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e/o partecipazioni in altri enti, società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge, ovvero costituire Società dalla stessa partecipate aventi oggetto analogo o connesso al proprio, con esclusione di ogni attività riservata ai sensi del Decreto Legislativo n. 58/1998 e del Decreto Legislativo n. 385/1993 e di ogni operazione ivi prevista svolta nei confronti del pubblico;
- rilasciare fideiussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse altrui.

La Società non persegue interessi contrari a quelli degli Enti locali controllanti.

La Società è tenuta a svolgere l'attività prevalente in favore degli Enti locali soci e/o delle collettività rappresentate dai soci, di modo che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato derivi dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dagli Enti locali soci. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al periodo precedente è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Organo amministrativo certifica il rispetto della condizione di cui al presente comma, tenuto conto di quanto dispone l'art. 5, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE E QUOTE ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 2.069.000,00 (due milioni sessantanove mila /00).

Il capitale sociale dovrà essere di proprietà di Comuni, Province, o loro Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 267/2000, fermo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

In caso di delibera di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter c.c., è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Con il consenso di tutti i soci, le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti; il tutto nel rispetto delle norme di legge e come sarà specificato nella delibera di modifica del capitale sociale.

ARTICOLO 6 - FINANZIAMENTI

I soci potranno finanziare la società nel rispetto e con le prescrizioni previste dalla legge. Tali finanziamenti si intendono sempre non onerosi anche ai sensi della legislazione fiscale, salva espressa previsione contraria.

I soci potranno inoltre decidere l'emissione di titoli di debito nel rispetto delle norme di legge.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

Le quote sono trasferibili per atto tra vivi previo gradimento espresso dell'Organo Amministrativo.

La Società è rispondente al modello in house providing e pertanto il capitale sociale dovrà sempre avere composizione conforme a quanto stabilito dal precedente art. 5, comma 2.

Fermo restando quanto al comma che precede, il Socio comunque non può trasferire, neanche a titolo gratuito, le proprie quote e i diritti derivanti dalle quote senza prima averle offerti in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e con diritto di accrescimento.

Il Socio che intenda quindi trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote o i diritti derivanti dalle quote, dovrà darne comunicazione con lettera raccomandata all'Organo amministrativo della Società, descrivendo la partecipazione o il diritto oggetto di trasferimento, nonché le condizioni del trasferimento ed il nominativo dell'acquirente.

La Società dovrà darne comunicazione entro quindici giorni a tutti gli altri Soci, mediante lettera raccomandata, i quali, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione potranno comunicare alla Società il proprio intendimento di esercitare la prelazione alle condizioni indicate.

In caso di pluralità di Soci interessati all'acquisto, la partecipazione offerta spetterà ad ognuno in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Il diritto di prelazione dovrà comunque essere esercitato per la totalità delle quote poste in vendita.

Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità delle quote, al socio spetta il diritto di recesso.

Nel caso invece di gradimento affermativo, e quindi di trasferibilità delle quote, agli altri soci spetta il diritto di prelazione.

È inefficace e non può venire iscritta nel libro dei Soci ogni operazione effettuata in violazione delle previsioni di cui al presente articolo.

È inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote o di diritti derivanti dalle quote idoneo a fare venire meno l'esclusività del capitale pubblico, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del presente Statuto. L'atto di trasferimento, anche se compiuto, sarà inefficace verso la Società e i Soci. È, altresì, inefficace, e ne è fatto divieto di iscrizione nel libro dei Soci, ogni atto che determini l'esercizio dei diritti derivanti dalle quote da parte di soggetti non rispondenti alle caratteristiche previste dal precedente art. 5, comma 2.

ARTICOLO 8 - VERSAMENTI

I versamenti sulle partecipazioni sono richiesti dall'Organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti. Qualora sia trascorso il termine fissato per i versamenti a carico dei soci morosi - salvo sempre l'esercizio da parte della società delle facoltà previste dalla normativa vigente - decorre sull'ammontare del pagamento dovuto un interesse annuo in misura pari al tasso legale.

ARTICOLO 9 - RECESSO

Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società nei casi inderogabilmente previsti dalla legge (art. 2469 e art. 2473 c.c.) e con le modalità previste dall'art. 2473 c.c..

Ciascun socio può inoltre recedere dalla Società nel caso in cui legittimamente si determini per non mantenere l'affidamento alla Società medesima dei servizi di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto.

Nei casi consentiti dalla legge, è escluso il recesso dei soci nei primi due anni dalla data di costituzione della società o della sottoscrizione della partecipazione.

TITOLO III DECISIONI DEI SOCI ARTICOLO 10 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sugli argomenti che la legge ed il presente statuto riservano alla loro competenza.

Le disposizioni del presente articolo sono preordinate a garantire agli Enti controllanti il controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi interni ai sensi degli articoli 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

2) la nomina e la revoca dell'Organo amministrativo e del Direttore Generale;

- 3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e/o del revisore:
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 c.c. e l'ingresso di nuovi soci nonché le operazioni di scorporo/conferimento di attività e/o rami d'azienda, fusioni e scissioni:
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 5-bis) l'autorizzazione preventiva all'Organo amministrativo, ferma restando la responsabilità del medesimo, per il compimento degli atti indicati al successivo art. 21, quando tali atti non risultino già previsti nel piano industriale, o sue modificazioni e aggiornamenti, approvati dall'Assemblea;

5-ter) l'approvazione del Piano Industriale e delle sue modifiche e aggiornamenti;

5-quater) l'esame e l'approvazione delle Relazioni di cui all'art. 21, commi 1 e 3 del presente statuto;

5-quinquies) la deliberazione degli schemi tipo dei contratti di servizio e delle relative modificazioni, cui la Società deve attenersi in sede di sottoscrizione del contratto di servizio con ciascun Ente controllante;

6) ogni altra materia loro inderogabilmente riservata dalla legge.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

ARTICOLO 11

L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio degli Enti controllanti.

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo comprovante l'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso dovrà essere indicato il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; potrà essere altresì indicato il giorno, il luogo e l'ora della eventuale seconda convocazione, da tenersi un giorno successivo alla prima.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'Organo amministrativo e sindaci o revisori, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'Organo amministrativo, i sindaci o il revisore, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che l'Organo amministrativo, i sindaci o il revisore sono stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea potrà riunirsi anche per tele-video conferenza.

In questo caso tutti i partecipanti, pur trovandosi in luoghi diversi, saranno collegati fra loro audio e video e potranno simultaneamente vedersi e colloquiare reciprocamente e nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi ove i partecipanti potranno riunirsi e le modalità di comunicazione.

ARTICOLO 12

Il socio partecipa all'Assemblea mediante il proprio rappresentante munito dei poteri idonei a esprimere la volontà dell'Ente ai sensi di legge.

ARTICOLO 13

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, è presieduta dal vice presidente se nominato o, in subordine, da persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche al di fuori dei soci.

Nei casi previsti dalla legge o laddove il presidente dell'assemblea ne ravvisi l'esigenza, il verbale è redatto per atto pubblico da Notaio designato dal presidente medesimo. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e, eventualmente dal Notaio (nei casi di legge, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno), e redatto ai sensi di legge.

Le modalità di espressione del voto saranno scelte dall'Assemblea, nel rispetto delle norme inderogabili di legge, che dovranno comunque consentire l'identificazione dei votanti. L'assemblea può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.

ARTICOLO 14

Sia in prima sia in seconda convocazione le decisioni dei soci sono prese validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza numerica dei soci e la maggioranza (50,01% - cinquanta virgola zero uno per cento -) del capita-

le sociale, ad eccezione dell'assunzione delle delibere attinenti ad una delle seguenti materie:

- nomina e revoca dell'Organo amministrativo e, in caso questo consista nel Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente;
- nomina del Direttore Generale;
- modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo e operazioni che comportano la sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- nomina e revoca del Collegio sindacale e del suo Presidente nonché del revisore;
- operazioni di scorpori/conferimenti acquisto di attività e/o rami aziendali, di fusioni e di scissioni;
- autorizzazioni cui all'art. 10, n. 5-bis) del presente statuto;
- operazioni di aumenti di capitale;
- ingresso di nuovi soci;
- approvazione del bilancio, distribuzione dei dividendi e delle riserve di utili, del Piano Industriale e delle sue modificazioni e aggiornamenti;
- approvazione delle Relazioni di cui all'art. 21, commi 1 e 3 del presente statuto;
- deliberazione degli schemi tipo dei contratti di servizio e delle relative modificazioni; che dovranno essere adottate con il voto favorevole della maggioranza numerica dei Soci che rappresentino almeno l'85% (ottantacinque percento) del capitale sociale.

TITOLO IV ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO ARTICOLO 15 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un amministratore unico o, in alternativa previa delibera motivata dell'Assemblea con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, nominati da parte dell'Assemblea con voto di lista, in recepimento di quanto deliberato dal Coordinamento dei Soci previsto dal successivo articolo 25 del presente statuto.

Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino anche cumulativamente almeno il 5% (cinque percento) delle quote.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, e così di seguito fino al numero di consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti per ciascuna lista saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei consiglieri da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste contrapposte, per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età. Nel caso in cui il candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri in carica, gli altri provvedono alla loro sostituzione, mediante cooptazione, con delibera approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le maggioranze di cui all'art. 14 del presente statuto, previa designazione del Coordinamento dei soci. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori nominati sulla base del voto di lista, al loro posto subentrano automaticamente i primi candidati non eletti dalla lista cui appartenevano gli amministratori venuti a mancare. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'Amministratore Unico, il Presidente del Collegio Sindacale deve senza indugio convocare l'Assemblea che provvede alla sosti-

tuzione.

L'Organo amministrativo, ancorché cessato, resta in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino all'accettazione da parte dei nuovi Amministratori, salva l'applicazione del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444.

L'assemblea determina la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

L'Organo amministrativo deve in ogni caso essere composto da rappresentanti di tutti gli Enti soci; singoli componenti dell'Organo amministrativo possono rappresentare vari o tutti gli Enti soci.

I componenti dell'Organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia richiesti dall'ordinamento vigente per le società a controllo pubblico.

Nell'ambito dell'Organo amministrativo deve sempre venire assicurato il rispetto dell'equilibrio di genere, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 16 - PRESIDENTE

Il consiglio di amministrazione, nella prima seduta successiva all'assemblea che lo ha nominato, elegge tra i propri membri un presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il Presidente ha la rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio e nei rapporti a carattere istituzionale, in particolare con le Autorità locali, regionali, statali e con le associazioni confederali e di categoria.

In particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

- b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sull'andamento economico della società, sull'operato del Direttore Generale, attuando un costante collegamento e raccordo tra la direzione ed il Consiglio di Amministrazione;
- c) rappresenta la società nelle relazioni e nei rapporti istituzionali con enti, aziende e società a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, nonché con le amministrazioni dello stato e con qualsiasi altra pubblica amministrazione italiana ed estera;
- d) rappresenta la società nelle relazioni e nei rapporti con le associazioni datoriali, confederali e di categoria, dispone il versamento dei contributi associativi ordinari e straordinari;
- e) rappresenta la società davanti alle c.d. Autorità Indipendenti (ad esempio Autorità Garante per la concorrenza e per il mercato, autorità garante per la protezione dei dati personali);
- f) rappresenta la società nelle assemblee delle associazioni, fondazioni, federazioni, confederazioni, enti, etc. ai quali la stessa aderisce;
- g) rappresenta la società nelle verifiche tributarie, ispezioni, accessi, accertamenti, contestazioni, sottoscrivendo i relativi verbali;
- h) ha compiti di supporto e collegamento tra la società ed il Coordinamento dei Soci previsto al successivo articolo 25 e cura il soddisfacimento di tutte le richieste del Coordinamento di accesso alla documentazione sociale.

ARTICOLO 17 - VICE PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva alla Assemblea che lo ha nominato può eleggere tra i suoi membri un vice presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea.

La carica è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

La firma del Vice Presidente attesta l'assenza del Presidente.

ARTICOLO 18 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Il consiglio è convocato dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente, o, in subordine, dal consigliere più anziano per età, ogni volta che lo si ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta al presidente richiesta scritta, con l'indicazione dell'ordine del giorno, da almeno un terzo degli amministratori con arrotondamento all'unità inferiore, ovvero, in caso di consiglio composto da tre membri, da almeno due amministratori, o da due sindaci effettivi.

Le riunioni del consiglio si terranno nella sede sociale o altrove, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Le riunioni del consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza.

In questo caso tutti i partecipanti, pur trovandosi in luoghi diversi, saranno collegati fra loro in modalità audio e video e potranno simultaneamente vedersi e colloquiare reciprocamente e nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi ove eventualmente i partecipanti potranno riunirsi e le modalità di collegamento alla riunione.

L'avviso di convocazione sarà spedito, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata, per corriere, espresso, raccomandata, telegramma, e-mail, telefax o telex o con altro mezzo comunque idoneo a garantire il riscontro dell'avvenuta ricezione, ad ogni consigliere e sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere trasmesso con le modalità sopra indicate almeno 1 (un) giorno prima della data fissata per la riunione.

In caso di assenza o rinuncia del presidente, le sedute del consiglio sono presiedute dal vice presidente, o, in subordine, dal consigliere più anziano per età.

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando ad esso partecipano tutti gli amministratori e sindaci o revisori.

ARTICOLO 19 - VALIDITA' E VĚRBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSI-LIARI

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione occorreranno la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

Il Consiglio di Amministrazione si reputa validamente costituito e delibererà con la presenza e con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei consiglieri in carica per l'assunzione delle delibere attinenti ad una delle seguenti materie:

- nomina del Presidente e del Vice Presidente nel caso in cui non vi abbia provveduto l'Assemblea;
- approvazione e/o modifica e/o aggiornamento del piano industriale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- proposte di operazioni di acquisto/scorpori/conferimenti di attività e/o rami aziendali, di fusioni, scissioni, di aumenti di capitale, di approvazione del bilancio e distribuzione dei dividendi:
- attribuzione, modifica e revoca di poteri ad amministratori;

- assunzione di mutui e altri finanziamenti ed esecuzione di ogni operazione societaria che importi un impegno finanziario per la Società superiore al 20% (venti per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione saranno verbalizzate nel libro delle deliberazioni degli amministratori, da tenere e conservare ai sensi dell'art. 2478 cod.

civ., e saranno sottoscritte dal presidente e dal segretario.

ARTICOLO 20 - POTERI DELL'ORGĂNO AMMINISTRATIVO

Nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dai soci ai sensi degli articoli 10 e 25 del presente statuto, l'Organo amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

È ammessa l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove pre-

ventivamente autorizzata dall'assemblea.

ARTICOLO 21 - RELAZIONE PREVISIONALE ED AUTORIZZAZIONI DELL'ASSEM-BLEA

L'Organo amministrativo di norma entro il 30 settembre di ciascun anno, predispone ed invia all'Assemblea una relazione previsionale relativa all'attività della Società, contenente la definizione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società stessa.

L'Organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 Cod. Civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, gli eventuali

scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

L'Organo amministrativo approva, inoltre, una relazione semestrale sul generale andamento della gestione societaria e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per dimensioni o per questioni affrontate. Il Presidente trasmette la relazione all'Assemblea.

Saranno inoltre sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2479 Cod. Civ., con le modalità indicate nel presente articolo e con le maggioranze qualificate previste all'art. 14 dello statuto, i seguenti atti di competenza dell'Organo amministrativo quando tali atti non risultino già previsti nel piano industriale, o sue modificazioni e aggiornamenti, approvati dall'Assemblea:

a) costituzione di nuove società;

b) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario superiore all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci;

c) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie, per importi superiori, per ogni

operazione, all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci:

d) assunzione di mutui e altri finanziamenti e di impegni di spesa superiori all'importo di Euro 500.000,00 (cinquecento mila /00) ed esecuzione di ogni operazione societaria che importi un impegno finanziario per la Società superiore al 20% (venti per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

L'Organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'Assemblea, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.

175/2016 e successive modificazioni.

ARTICOLO 22 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE CONSIGLIERI

Agli amministratori potranno essere assegnati compensi ai sensi di legge. In particolare, sempre nei limiti consentiti dall'ordinamento, l'assemblea delibera i compensi assegnati a ciascun amministratore per la carica, nonché i compensi globali massimi da assegnare ai componenti il consiglio di amministrazione investiti di partico-

lari cariche. Il consiglio di amministrazione assegna ai singoli componenti il consiglio stesso, investiti di particolari cariche, tali ultimi compensi, nei limiti dell'ammontare globale massimo stabilito dall'assemblea.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

ARTICOLO 23 - DIRETTORE GENERALE: NOMINA E REVOCA

1. L'Assemblea nomina su proposta dell'Organo amministrativo un Direttore Generale al quale è affidata la responsabilità gestionale della Società.

2. Il rapporto del Direttore Generale può essere anche di lavoro autonomo.

3. Il licenziamento del Direttore Generale nel corso del contratto non può avere luogo se non per giusta causa riguardante l'Azienda o, comunque, per motivi che riguardino la sua funzionalità ed efficienza. I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione dell'Organo amministrativo.

ARTICOLO 24 - COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

- 1. Il Direttore Generale, nel rispetto degli indirizzi dei soci ai sensi degli articoli 10 e 25 del presente statuto, assicura il raggiungimento dei risultati programmati; realizza e sviluppa un'organizzazione idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali, con autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di direzione.
- 2. Il Direttore Generale, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dai soci ai sensi degli articoli 10 e 25 del presente statuto, ha la responsabilità gestionale dell'Azienda, nell'ambito della quale assume tutte le iniziative ed i provvedimenti operativi che non siano riservati ad altri organi dell'Azienda. In particolare, tra l'altro, il Direttore Generale:
- a) sovrintende all'attività tecnica, produttiva, gestionale, amministrativa e finanziaria dell'Azienda; indirizza e coordina l'attività dei dirigenti responsabili delle diverse aree funzionali dell'Azienda; dirige tutto il personale;
- b) determina la struttura organizzativa aziendale che sottopone all'approvazione degli organi societari ai sensi del presente statuto e adotta i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza delle attività aziendali ed il loro organico sviluppo;
- c) sottopone all'Organo amministrativo lo schema dei piani industriali e loro modifiche e aggiornamenti;

d) presenta il bilancio consuntivo;

- e) partecipa di diritto alle sedute dell'Organo amministrativo e può essere invitato al Coordinamento Soci e può richiederne la convocazione;
- f) sottopone all'approvazione dell'Organo amministrativo provvedimenti riguardanti l'acquisizione delle risorse umane, la scelta dei contraenti, i passaggi di categoria, gli avanzamenti e le promozioni, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro:

g) esegue le deliberazioni dell'Organo amministrativo;

- h) presiede le Commissioni Giudicatrici dei concorsi e delle selezioni pubbliche ed interne, in quanto consentito dall'ordinamento;
- i) adotta, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti disciplinari esclusi sospensione e licenziamento e per questi presenta proposte all'Organo amministrativo;
- I) interviene personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può tuttavia farsi rappresentare da un dirigente dell'Azienda, previa procura da conferirsi con le modalità previste dalla legge; m) provvede, nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento definito dall'Organo amministrativo, ai lavori ed alle forniture indispensabili per il funzionamento normale ed ordinario dell'Azienda ed alle spese in economia;

- n) nei limiti consentiti dall'ordinamento, presiede alle aste ed alle licitazioni private ed agli appalti concorso; sovrintende alle procedure negoziali nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento definito dall'Organo amministrativo, stipula contratti;
- o) firma la corrispondenza dell'Azienda e gli atti che non siano riservati al Presidente.
- 3. Il Direttore Generale, sotto la sua responsabilità, può delegare a dirigenti o collaboratori alcune delle proprie funzioni e, previa autorizzazione dell'Organo amministrativo, la responsabilità di rami ed aree di attività, nonché il potere di firma di atti che comportino impegni per l'Azienda.
- 4. Il Direttore Generale non può assumere altro rapporto di lavoro od esercitare commercio, industria o professione né accettare incarichi professionali estranei all'Azienda, senza autorizzazione dell'Organo amministrativo. Al Direttore Generale è comunque consentita l'iscrizione nell'Albo professionale, se ammessa dalla legge sull'ordinamento professionale della categoria di appartenenza.

AŘTICOLÓ 25 – CONTROLLO ANALOGO

S.F.E.R.A. S.R.L. è lo strumento per l'esercizio coordinato e associato, da parte degli Enti pubblici soci, dei servizi di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto. Pertanto, il controllo analogo viene esercitato dagli Enti controllanti, in forma congiunta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante le competenze attribuite dal presente statuto all'Assemblea societaria.

L'Assemblea esercita il c.d. controllo ex ante approvando il piano industriale e le relative modifiche ed aggiornamenti nonché la relazione di cui all'art. 21, comma 1. Il Piano Industriale contiene al suo interno gli obiettivi da perseguire, anche con l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano economico finanziario, il piano occupazionale, l'organigramma della Società. Il Piano Industriale evidenzia, inoltre, i criteri generali per la formulazione delle tariffe e/o dei corrispettivi per i servizi di cui all'art. 4 del presente statuto.

L'Assemblea approva gli schemi tipo dei contratti di servizio, e le loro modificazioni, in relazione agli affidamenti di cui all'art. 4 del presente statuto.

L'Assemblea esercita il c.d. controllo contestuale mediante l'autorizzazione preventiva degli atti dell'Organo amministrativo nonché mediante l'approvazione della relazione semestrale, come indicato nel precedente art. 10.

L'Assemblea impartisce all'Organo amministrativo, che è tenuto a recepirli, gli indirizzi necessari allorché verifichi eventuali scostamenti, non giustificati, rispetto a quanto stabilito in fase di c.d. controllo ex ante.

L'Assemblea esercita il c.d. controllo ex post in fase di approvazione del bilancio, dando atto dei risultati raggiunti dalla società e del conseguimento degli obiettivi prefissati, fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

L'esercizio del controllo analogo viene effettuato dagli Enti controllanti altresì per il tramite dei propri rappresentanti in seno al Coordinamento Soci previsto nella convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/200 fra gli Enti locali soci di SFERA S.R.L. per il controllo della stessa quale società in house. Le deliberazioni del Coordinamento Soci devono venire recepite dagli organi societari, secondo le rispettive competenze.

Qualora l'organo amministrativo disattenda gli indirizzi deliberati dai soci ai sensi del presente statuto, l'Assemblea valuta la sussistenza di una giusta causa di revoca.

Ciascun socio può impartire alla Società direttive e indirizzi in conformità ai contratti di servizio sottoscritti.

ARTICOLO 26 - COLLEGIO SINDACALE

È nominato un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decisione dei soci e funzionante ai sensi di Legge e del presente statuto. Detto Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i

requisiti previsti dal co. 2 dell'art. 2397 C.C., nel rispetto delle norme in materia di equilibrio di genere. La retribuzione dei Sindaci è fissata dall'assemblea all'atto della nomina, secondo quanto previsto dall'ordinamento pro tempore vigente.

Qualora la legge lo consenta, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile. Altresì qualora la legge lo consenta, al collegio sindacale si applicano le previsioni del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444.

ARTICOLO 27 – REVISORE

Qualora, la Società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio secondo quanto previsto dall'ordinamento pro tempore vigente.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429 2 co. c.c..

TITÓLO V BILANCIO

ARTICOLO 28 - CHIUSURA ESERCIZIO SOCIALE - RIPARTO UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, redatto dall'organo amministrativo con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci, per la sua approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nei casi previsti dall'art. 2364 c.c., tale termine potrà essere prorogato a cento ottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili netti, dedotte le somme da destinare alle riserve previste dalla legge, saranno ripartiti tra i Soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, salvo diversa decisione dei soci.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 29 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della Società, spetta all'Assemblea determinare le modalità della liquidazione e nominare uno o più liquidatori indicandone i poteri. Lo stato di liquidazione potrà essere revocato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2487ter c.c..

ARTICOLO 30 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il Giudice naturale precostituito per legge.

ARTICOLO 31 - DISPOSIZIONI GENERALI

È vietato istituire organi o comitati interni alla Società, anche con funzioni consultive o di proposta, diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle speciali leggi che regolano le società a responsabilità limitata nonché le società in house.



Proposta N. 264 / 2021 STAFF DEL SINDACO

OGGETTO: SFERA SRL - AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI - ESPRESSIONE PARERE ED AUTORIZZAZIONE


PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 18/02/2021

IL RESPONSABILE RISTAURI LETIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Proposta N. 264 / 2021 STAFF DEL SINDACO

OGGETTO: SFERA SRL - AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI - ESPRESSIONE PARERE ED AUTORIZZAZIONE


PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

	Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legi sulla proposta di deliberazione in og regolarità contabile.	-	•
	Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legi sulla proposta di deliberazione in o regolarità contabile.	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Motivazioni:		
x	Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg APPONE parere in ordine alla re comporta riflessi diretti o indiretti s patrimonio dell'ente.	golarità contabile, in	quanto l'atto non
1) 10	2/02/2021	II DECDONGA	ADTI E

Li, 18/02/2021

IL RESPONSABILE
PALLADINO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Attestazione di Esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 12 del 04/03/2021

STAFF DEL SINDACO

Oggetto: SFERA SRL - AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI - ESPRESSIONE PARERE ED AUTORIZZAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente.

Li, 22/03/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE BACCILIERI DIEGO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 12 del 04/03/2021

Oggetto: SFERA SRL - AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI - ESPRESSIONE PARERE ED AUTORIZZAZIONE

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente a partire dal 11/03/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Li, 28/03/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE BACCILIERI DIEGO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)